

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3927/89 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 dicembre 1989**

**che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi ed i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo <sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione <sup>(4)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25%; un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(6)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	141,98
1006 20 15 000	01	141,98
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	141,98
1006 20 96 000	01	141,98
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	141,98
1006 30 25 000	01	141,98
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	141,98
1006 30 46 000	01	141,98
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 000	—	—
1006 30 63 100	01	177,48
	03	183,48
	05	183,48
	06	188,48
	07	188,48
	08	183,48
	09	183,48
	10	188,48
	11	188,48
	12	188,48
	13	177,48
	14	188,48
1006 30 63 900	01	177,48
	13	177,48
1006 30 65 100	01	177,48
	03	183,48
	05	183,48
	06	188,48
	07	188,48
	08	183,48
	09	183,48
	10	188,48
	11	188,48
	12	188,48
	13	177,48
	14	188,48
1006 30 65 900	01	177,48
	13	177,48
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—
1006 30 92 000	—	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	
1006 30 94 100	01	177,48	
	03	183,48	
	05	183,48	
	06	188,48	
	07	188,48	
	08	183,48	
	09	183,48	
	10	188,48	
	11	188,48	
	12	188,48	
	13	177,48	
	14	188,48	
	1006 30 94 900	01	177,48
		13	177,48
1006 30 96 100	01	177,48	
	03	183,48	
	05	183,48	
	06	188,48	
	07	188,48	
	08	183,48	
	09	183,48	
	10	188,48	
	11	188,48	
	12	188,48	
	13	177,48	
	14	188,48	
	1006 30 96 900	01	177,48
		13	177,48
1006 30 98 100	—	—	
1006 30 98 900	—	—	
1006 40 00 000	—	—	

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ...
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 la zona II b),
- 06 la zona IV a),
- 07 la zona IV b),
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

Le restituzioni vanno convertite in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25), modificato.